



AGENZIA DELLE ENTRATE

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI CODICE FISCALE**

DMA VLR 80B29 F205X

NUMERO DI CODICE FISCALE



ADAMO

COGNOME DI NASCITA

VALERIO

NOME

M

SESSO

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI

MILANO 6

MILANO

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

IL FUNZIONARIO.....


MILANO

PROVINCIA DI NASCITA

29.02.1980

DATA DI NASCITA

DATA 10 DICEMBRE 2007

**AVVERTENZE**

1. Il numero di codice fiscale indicato nel presente certificato deve essere utilizzato per tutti gli scopi di legge, anche se i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita) in esso indicati sono errati o incompleti.
2. Il contribuente, al quale è stato attribuito il numero di codice fiscale calcolato sulla base di dati anagrafici errati o incompleti, e che non riceva successiva comunicazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi, entro sei mesi dalla data di emissione del presente certificato presso qualsiasi ufficio distrettuale delle Imposte Dirette per chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo.
3. Nel caso di ricezione di più di un certificato da parte del medesimo contribuente, il numero di codice fiscale valido è quello riportato sul certificato emesso in data più recente.
4. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile ottenere un duplicato.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
6. La normativa generale relativamente al numero di codice fiscale è trattata nel D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione 23 dicembre 1976.